



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dott.ssa Maria Carmela D'Angelo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 5462/2013 R.G., introitata per la decisione in data 6 dicembre 2022, previa assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

**promossa da**

**Comune di Valdina** (C.F. 82001480837), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Gazzara, in virtù di procura in atti,

*- parte attrice opponente -*

**contro**

**Azienda Consortile Acquedotti vena e Niceto – A.C.A.V.N.**, corrente in Spadafora, Piazza Vittorio Emanuele III, iscritta al R.E.A. di Messina al n. 208423, codice fiscale e partita IVA 02938180839, in persona del Presidente Dott. A. Di Stefano, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gulino, in virtù di procura in atti,

*-parte convenuta opposta-*

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.


**Conclusioni**

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Valdina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 843/13, reso il 05.6.2013 dal Tribunale di Messina, depositato in cancelleria il 06.06.2013, notificato il 25.06.2013, con il quale, ad istanza della Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto – A.C.A.V.N., veniva ingiunto al Comune consorziato il pagamento della somma di € 173.794,15, a titolo di pagamento di quote consortili e somme dovute a titolo di corrispettivo per l'attività di gestione del servizio idrico. Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione ad agire del Presidente dell'Azienda e l'improcedibilità della domanda in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto del Consorzio.





Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 febbraio 2014, si costituiva in giudizio la Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto, la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

Osserva il Tribunale, passando alla disamina della *res controversa*, che deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione avanzata dal Comune opponente di difetto di legittimazione ad agire del Presidente dell'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto opposta, attribuendo a quest'ultimo l'art. 15 dello Statuto dell'Azienda il potere rappresentativo della medesima, il quale non è escluso dal concorrente potere rappresentativo che l'art. 18 dello Statuto attribuisce - non in via esclusiva - al Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Deve, invece, essere accolta la preliminare eccezione svolta dal Comune di Valdina, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 25 dello Statuto dell'Azienda opposta.

L'eccezione di incompetenza risulta infatti fondata e meritevole di accoglimento, con riguardo alla competenza del collegio arbitrale per esistenza di una valida clausola compromissoria.

La disciplina sancisce espressamente l'equiparazione della questione concernente l'esistenza della *potestas iudicandi* arbitrale ad una questione di competenza. Da un lato, infatti, l'eccezione volta a far valere l'esistenza della convenzione arbitrale viene assoggettata allo stesso regime proprio dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile. Dall'altro, si prevede l'impugnabilità con regolamento di competenza della sentenza con la quale il giudice dello Stato, pronunciando su tale eccezione, affermi o neghi la propria competenza (nel senso che la nuova disciplina si applica solo ai giudizi instaurati successivamente al 02.03.2006, cfr. Cass. 12814/2008).


L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (v. Cass. 5265/2011). La disciplina del procedimento arbitrale non elimina la competenza del Giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma la fa venir meno in sede di opposizione: "*la clausola compromissoria impedisce solo la fase di opposizione, non quella monitoria*" (Trib. Bologna 26.2.2013).

Correttamente, pertanto, è stato concesso il decreto ingiuntivo richiesto.

Dal tenore letterale della clausola compromissoria emerge senza alcun dubbio la natura rituale dell'arbitrato voluto dalle parti contrattuali, prevedendo espressamente che tutte "le controversie" che insorgono fra gli enti consorziati e fra essi e l'Azienda consortile saranno "decise" da un collegio di tre arbitri, nominati, uno, da ciascuno delle due parti interessate ed il terzo, di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Messina.

Quanto alla qualificazione giuridica della clausola deve osservarsi che il giudice è tenuto in ogni caso ad esaminare ed interpretare quale sia stata la volontà dei compromettenti,






valutando complessivamente il patto compromissorio ed applicando le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss., al fine di accertarne la natura e la validità.

In punto di interpretazione della suddetta clausola, deve quindi premettersi che, al fine di valutare se la stessa contenga una pattuizione di deferimento della controversia ad un arbitrato di tipo rituale ovvero irrituale, occorre interpretare la clausola medesima con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni (Cass., sez.II, 10.5.2018, n.11313; Cass., sez.I, 7.8.2019, n.21059), rilevando altresì come la giurisprudenza di legittimità abbia anche enunciato il principio in forza del quale il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass., sez.I, 7.4.2015, n.6909).

Orbene, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, *"la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli artt. 2,3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo"*, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7574del/01/04/2011).

Sulla base dei suddetti criteri, tenendo conto del tenore letterale della clausola - in specie, attraverso il riferimento alle modalità di nomina degli arbitri, da ritenere conforme al disposto dell'art. 810 cod.proc.civ. nonché in considerazione della mancanza di riferimenti testuali





idonei a perfezionare un riferimento alle modalità proprie dell'arbitrato irrituale, quali il riferimento ai criteri di giudizio e all'impugnabilità del lodo – deve ritenersi che si verta in una fattispecie di clausola devolutiva delle controversie nelle forme dell'arbitrato rituale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri tra i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale, rientrando la presente controversia nella clausola arbitrale contenuta all'art. 25 dello Statuto dell'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opposta a pagare le spese di lite a favore di parte opponente, che liquida in € 366,18 per spese vive ed € 6.307,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Messina il 25 maggio 2023.

Il Giudice

*Maria Carmela D'Angelo*

Arbitrato in Italia

